



Ministero dei Trasporti

Direzione generale per le infrastrutture della
navigazione marittima ed interna

Roma, 9 agosto 2007

Alle **Direzioni Marittime**
LORO SEDI

Divisione 6[^]

Prot. N. M_TRA/DINFR /8155

Allegati 2

Classifica a.2.16

OGGETTO: Nuove disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Legge 27 dicembre 2006, n. 296." Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - Articolo 04 - legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento annuale - Canoni per le concessioni relative alla pesca e acquicoltura..

CIRCOLARE N° 15

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

Alle Capitanerie di porto
LORO SEDI

Alle Autorità Portuali
LORO SEDI

e, per conoscenza

Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
SEDE

CAPITANERIA DI PORTO	INVIORNO
PROT. 30505	
DATA 18 AGO 2007	
UFFICIO	

Si fa seguito alla circolare n. 77 in data 17 dicembre 1998 con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.



DEM. L. 6

A) Legge 27 dicembre 2006, n. 296." Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

I commi 250 - 256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nella cui elaborazione questo Ministero non è stato in alcun modo coinvolto, ha modificato profondamente la legge 494/93, introducendo, in particolare, nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle della nautica da diporto.

Si allega ad ogni buon fine il testo della legge 4 dicembre 1993, n. 494 coordinata con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)-(GU n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ordinario n. 244) - (Art. 1, commi 250-256).

L'Agazia del Demanio, con nota prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007 - ha portato a conoscenza delle Amministrazioni interessate il documento, Prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007, con il quale ha fornito indicazioni operative ai propri uffici periferici in merito all'applicazione delle citate novità normative.

La scrivente, in più occasioni, ha avuto modo di rappresentare delle perplessità in ordine ad alcune delle cennate disposizioni operative che risultano, in taluni casi, addirittura, estranee al dettato della legge finanziaria ed in altri risultano travalicare il dettato delle disposizioni soprarichiamate, aggiungendo, peraltro, ulteriori profili di criticità rispetto al contenuto stesso della nuova normativa.

Ciò premesso, venuta meno la previsione di un provvedimento attuativo, previsto invece nell'originario articolo 03, comma 1 della l. 494/1993, che avrebbe potuto fornire i necessari strumenti applicativi delle nuove disposizioni, ed in attesa che gli evidenziati problemi possano trovare soluzione sul piano amministrativo, ovvero con l'urgente adozione di eventuali correttivi sul piano normativo, tenuto conto delle indicazioni pervenute dai propri Uffici periferici, che hanno già fatto rilevare le incertezze derivanti dall'applicazione delle nuove norme, si ritiene comunque dare seguito all'applicazione delle stesse..



Si trasmettono, in allegato, per i successivi adempimenti di competenza, le note sopraindicate del citato Organo finanziario e, pertanto, nei relativi atti di determinazione del canone e/o nei titoli concessori dovrà essere esplicitato che il canone risulta quantificato ai sensi dell'articolo 1, commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007.

I nuovi criteri si applicano a tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistiche-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto sia che esse siano regolamentate a mezzo di licenze ex articolo 8 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione che per atto formale ex articolo 9 del citato regolamento di esecuzione.

Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sono quelle indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

I nuovi criteri di determinazione del canone si applicano, a decorrere dal 1^o gennaio 2007, a tutte le concessioni:

- rilasciate *ex novo* o rinnovate con decorrenza dal 1^o gennaio 2007 in poi;
- vigenti alla data del 1^o gennaio 2007, cioè quelle aventi decorrenza anteriore a tale data.

Per le concessioni disciplinate con atti formali, agli adeguamenti si provvederà con singoli appositi provvedimenti che saranno emanati da parte dell'Amministrazione concedente, a seconda della competenza.

In tali provvedimenti - come a suo tempo evidenziato dalla Corte dei conti, sarà indicato, ai sensi dell'art. 111 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, l'ammontare complessivo dell'introito (calcolato al momento dell'emissione del decreto stesso) che deriverà allo Stato dall'atto di concessione.

In tali casi le Autorità marittime nel provvedere a segnalare alla scrivente - ovvero alla Direzione Marittima competente - tutti gli atti formali di concessione riconducibili a tali fattispecie dovranno anche trasmettere gli elementi utili per il



calcolo del canone secondo la nuova normativa qualora non fossero acquisibili direttamente dal titolo concessorio. Elementi che i concessionari dovranno fornire mediante la presentazione del Mod.1 ovvero da una perizia asseverata dal tecnico abilitato. In entrambi i casi dovrà essere possibile individuare i dati indicati nell'allegato prospetto.

Per le concessioni disciplinate mediante licenze provvederà direttamente la Capitaneria di Porto competente con apposito provvedimento del Capo del compartimento marittimo.

In fase di prima attuazione, ai fini della individuazione della superficie utilizzata, qualora gli elementi utili per il calcolo del canone secondo la nuova normativa non fossero acquisibili direttamente dal titolo concessorio, e dagli elementi in possesso dell'Autorità concedente, i concessionari dovranno presentare alla stessa un modello di domanda D1 corredata dalla perizia asseverata dal tecnico abilitato.

Il comma 253 dell'art. 1 della l. 296/2006, prevede un'estensione fino ad un massimo di 20 anni della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo redatti dalle regioni. Dette disposizioni non si applicano alle concessioni destinate alla nautica da diporto.

B) Articolo 04 - legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento annuale.

A scioglimento della riserva contenuta nell'ultima parte del teledispaccio prot. n. M_TRA/DINFR /13935 del 21 novembre 2006, si trasmette in allegato, per conoscenza e norma, copia del decreto del Ministero dei Trasporti in data 21 novembre 2006, con il quale si dà attuazione, per l'anno 2007 alle previsioni di cui all'articolo 04 del D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni ed integrazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

C) Canoni per le concessioni relative alla pesca e acquacoltura.



I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime in materia di pesca sono disciplinati dal Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n.595 -attuativo dell'articolo 03, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n.493.

Con l'articolo 1, del citato decreto, sono stati determinati i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'articolo 48 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successivamente modificazioni, e di quelle di cui all'articolo 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

Con il comma 2, dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164 (G.U. n. 124 del 30 maggio 1998), è stata estesa l'applicazione del canone previsto dal D.I. 15 novembre 1995, n. 595, anche alle imprese singole non cooperative pur se la loro attività non è soltanto quella strettamente connessa all'acquacoltura in acque marine o salmastre.

Con il medesimo comma 2, lett. i) è stata, poi, prevista una ulteriore riduzione ad un decimo del canone indicato nel D.I. 15 novembre 1995, n. 595 relativamente a quelle parti del mare territoriale che non risultano occupate da strutture produttive.

E inoltre la formulazione dell'articolo 27 ter, rendeva ammissibile l'applicazione della riduzione -in mancanza di contrarie indicazioni- qualunque sia lo scopo delle indicate attività; siano esse, quindi, finalizzate alla commercializzazione dei prodotti, allo studio o alla sperimentazione, ovvero al ripopolamento attivo e passivo, con conseguente azione di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

L'art. 23 del D.L.vo 26 maggio 2004, n. 154, "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" ha abrogato la Legge 41/82 e le sue successive integrazioni apportate dalle leggi 165/92 e 164/98.

In sintesi, con l'abrogazione della Legge 41/82 è stato abrogato anche l'articolo 27-ter, cui nel tempo erano state apportate modificazioni relative alle modalità di applicazione dei canoni demaniali nel settore dell'acquacoltura.

Ciò premesso, a decorrere dalla data del 9 luglio 2004, le misure unitarie di canone relative alla pesca e acquicoltura previste dall'articolo 1 del D.I. 15 novembre



1995, n. 595, attuativo dell'articolo 03, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle sole concessioni demaniali per attività di pesca e acquicoltura rilasciate a favore delle cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori.

Per tutti gli altri operatori che esercitano l'attività di pesca in forma diversa da quella di cooperativa, si applicano i canoni nelle misure unitarie determinate dal decreto interministeriale 19.07.1989.

Inoltre con l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 27 - ter, la riduzione pari ad un decimo (1/10) del canone *previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni* relativo alle superfici produttive per gli impianti di acquicoltura, non può essere più applicata per tutte le concessioni demaniali per attività di pesca e acquicoltura sia quelle rilasciate a favore delle cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori che alle imprese singole non cooperative.

Pertanto per le concessioni vigenti alla data del 9 luglio 2004, rilasciate anche ad enti non cooperative, continua ad applicarsi fino alla scadenza il canone ivi previsto anche se determinato nella misura ricognitoria.

Ovviamente tale ultima circostanza si applica anche nel caso in cui il titolo concessorio sia rilasciato in data successiva alla citata data del 9 luglio 2004 ma con decorrenza retroattiva e precedente alla data stessa.

Il Direttore Generale
F. to Dott. Cosimo Caliendo

Per copia conforme all'originale

Claudio Cardaio



40
76

Div 6

Consiglio

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Area Operativa

DIPARTIMENTO NAU. E TRAS. MARIT. E AEREI
Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna
13 MAR 2007
SEGRETERIA

Roma, 9 marzo 2007

Prot. 2007/9801

Al Ministero dei Trasporti
Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna
Viale dell'Arte, 16
00144 Roma

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Via dei Prefetti, 46
00186 Roma

Agli Assessorati, Strutture ed Uffici Regionali della:

Regione Abruzzo
Direzione Turismo, Ambiente, Energia
Servizio Turismo Ambiente, Energia
Servizio Demanio Marittimo
Per Finalità Turistico Ricreative
Viale Bovio, N° 245
65100 Pescara

Regione Calabria
Dipartimento Politiche per l'Ambiente
Via Cosenza 1/4
88063 Catanzaro Lido

Regione Emilia Romagna
Assessorato Al Turismo
Servizio Turismo e Qualità
Aree Turistiche
Via Aldo Moro, N°64
40127 Bologna

Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive
Settore Turismo
Via Anzio, N° 32
85100 Potenza

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre n. 97
00187 Roma

E p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto - Area Finanze
Vice Capo di Gabinetto
Cons. Marco Pinto
Piazza Mastai 12
00153 Roma
(Rif. nota prot. n. VARIE/264/4305 del 14.2.2007)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna
15 MAR 2007
MINFIRA | DINFR | 2956

07.03



Regione Campania
Assessorato Ai Trasporti, Viabilità,
Porti, Aeroporti e Demanio
Marittimo – Centro Direzionale Isola C3
80143 Napoli

Regione Sardegna
Via Trento, N° 69
09123 Cagliari

Regione Lazio
Assessorato Per Le Politiche Per La Cultura,
Sport E Turismo Dipartimento Promozione Della
Cultura, Spettacolo, Turismo E Sport Area C –
Servizio III°
Via Rosa Raimondi Garibaldi, N° 7
00145 Roma

Regione Marche
Assessorato al Turismo –
Servizio Turismo e Attività Ricettive
Via Gentile Da Fabriano, N° 9
60100 Ancona

Regione Puglia
Assessorato Agli Affari Generali
Settore Demanio Marittimo, Lacuale e Fluviale
Via De Rossi, N°234
70122 Bari

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Assessorato ai Trasporti Direzione
Regionale Viabilità E Trasporti
Via Giulia, N°75/1
34100 Trieste

Regione Liguria
Assessorato Agricoltura e Turismo
Dipartimento Agricoltura e Turismo
Servizio Turismo
Via G. D'Annunzio, N° 64
16121 Genova

Regione Molise
Assessorato al Turismo e Sport
Settore Demanio Marittimo
Via Da Capua N° 6
86039 Termoli

Regione Toscana
Dipartimento Politiche
Territoriali ed Ambientali
Area Porti, Aeroporti e Centri Intermodali
Via Bardazzi, N° 19
50127 Firenze

Regione Veneto
Direzione Turismo - Servizio Sirt
Palazzo Sceriman Cannaregio 168
30121 Venezia

Oggetto: art. 1, commi 250-257 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), recanti disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi.

Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle Amministrazioni in indirizzo che questa Agenzia ha provveduto, in attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 1 commi 250-257 della legge Finanziaria 2007, a fornire ai propri Uffici periferici indicazioni di carattere operativo e interno in materia, attinenti esclusivamente ai profili di proprio interesse.

Considerato che all'attuazione delle citate norme concorrono, per le rispettive competenze, anche codeste Amministrazioni, si trasmette il suddetto documento, auspicando una fattiva ed efficace collaborazione.

Si sottolinea, inoltre, che le indicazioni operative, a carattere unicamente interno, impartite agli Uffici di questa Agenzia sono applicative delle norme emanate e eventualmente suscettibili di integrazione, qualora si rendesse necessaria in sede di concreta attuazione delle nuove disposizioni.

A tal riguardo, alla luce delle richieste successivamente pervenute dagli Enti locali e dell'esito degli incontri ripetutamente svoltisi con i rappresentanti delle Regioni capofila in materia (Liguria, Friuli Venezia Giulia, Calabria), appare utile soffermarsi su due aspetti su cui prevalentemente si richiedono chiarimenti:

- applicazione del canone minimo;
- quantificazione dei canoni relativi alle pertinenze demaniali marittime, non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

A) L' APPLICAZIONE DEL CANONE MINIMO

Il canone minimo, cioè il canone al di sotto del quale non è possibile scendere in materia di concessioni demaniali marittime, non è stato mai disciplinato da alcuna norma di legge, bensì è stato introdotto, per la prima volta, in materia di demanio marittimo con decreto 19 luglio 1989, adottato dal Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro delle Finanze, e

successivamente riconfermato, con riferimento specifico alle concessioni per finalità turistico-ricreative, dall'art. 3 del D.M. 342/1998.

Non risulta, allo stato, che nessuna disposizione successiva abbia disciplinato diversamente la materia. Pertanto, in tale contesto, occorre fare riferimento alle citate disposizioni.


B) LA QUANTIFICAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME, NON DESTINATE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI, TERZIARIO-DIREZIONALI E DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.

Le pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (depositi attrezzi, scale, camminamenti pedonali, accessi) si inquadrano, ai fini della quantificazione dei canoni, nelle tipologie di cui all'art. 1 comma 251 della legge 296/2006 (art. 03, comma 1, lett. b) punto 1.3 legge 494/1993), ossia "aree occupate con impianti di difficile rimozione".

Quanto sopra non esaurisce le ipotesi per le quali possono rendersi necessari ulteriori chiarimenti, anche in conseguenza dei contatti in corso con codesti Enti.

Il Direttore

Paolo Maranca





A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Area Operativa

Roma, 21 febbraio 2007

Alle Filiali
dell'Agenzia del Demanio
Loro Sedi

Prot. 2007/7162/DAO

E p.c.
Vice Direzione
Direzione Coordinamento Staff -
Normativa
Direzione Affari Generali
Internal Auditing
Unità Direzione Area Operativa
Sede

Oggetto: art. 1, commi 250-257 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), recanti disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi.

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

Le disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2007 in tema di utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico ricreative intervengono a modificare il preesistente impianto normativo sotto molteplici profili, coinvolgendo a diverso livello tutte le Amministrazioni competenti. In particolare, la nuova disciplina incide sulla razionalizzazione degli utilizzi delle aree del demanio marittimo al fine di perseguire il mantenimento di un corretto equilibrio tra le aree concesse a privati e gli arenili liberamente fruibili, nonché sulla durata delle concessioni, sulla regolarizzazione dell'accesso al mare e sulla quantificazione dei canoni.

Sotto quest'ultimo profilo, che costituisce l'oggetto del presente atto di indirizzo, la nuova normativa determina un riordino complessivo della materia, ponendo fine ad un periodo di profonda incertezza, cui aveva dato luogo la mancata attuazione delle maggiorazioni previste dall'art. 32, commi 21, 22 e 23 del d.l. 269/2003.

Innovando decisamente rispetto al passato, il Legislatore del 2007 si discosta – sia pure parzialmente – dal ricorso sistematico a canoni meramente tabellari, diversificando i criteri di calcolo in relazione all'oggetto della concessione e differenziandone il trattamento economico, in ragione della remuneratività dell'attività svolta e delle caratteristiche delle strutture che la ospitano.



Ciò al fine di perseguire obiettivi di equità, sviluppo e trasparenza nella gestione dei beni demaniali, garantendone, al contempo, una giusta redditività.

La nuova disciplina si inserisce in un contesto normativo che ha subito nel tempo significative modifiche, soprattutto per quel che concerne le competenze gestionali in materia di demanio marittimo.

Al riguardo, infatti, l'art. 105 del d.lgs. 112/1998, proseguendo nel solco già tracciato dal decentramento operato con D.P.R. 616/77, ha conferito alle Regioni e agli enti locali, funzioni e competenze in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle approvvigionamento di fonti di energia che, ex art. 104, d.lgs. cit., sono mantenute allo Stato.

Restano estranei al conferimento, permanendo in capo allo Stato la titolarità dei beni di demanio marittimo, i connessi poteri relativi alla realizzazione di opere (escluso per opere di facile rimozione e per opere realizzate secondo piani urbanistici redatti d'intesa con l'Agenzia), all'incameramento delle pertinenze, alla delimitazione dei beni, nonché alla sdemanializzazione degli stessi.

Lo Stato conserva, altresì, ai sensi del D.P.R. 367/1998, un generale e autonomo potere di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni in questione, nonché il potere di determinazione dei parametri di calcolo dei canoni e, conseguentemente, di vigilare sui proventi derivanti dall'utilizzo dei beni demaniali, che continuano ad affluire all'Erario

Infine, il suddetto conferimento di funzioni non opera, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. 1) del d.lgs. 112/1998, con riferimento ai porti destinati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, ai porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché alle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, attualmente in corso di revisione ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui al citato decreto legislativo 112/1998.

A seguito di tale conferimento di funzioni, diventato effettivo a partire dal 1° gennaio 2001, le Regioni hanno ampiamente legiferato in materia, attribuendo in via sussidiaria ai Comuni le competenze loro conferite – in particolare in materia di concessioni di beni del demanio marittimo per finalità turistico ricreative – e mantenendo funzioni di coordinamento, pianificazione e indirizzo.

Si è ritenuto indispensabile richiamare, sia pure per estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento, per evidenziare come alla concreta attuazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007 in materia di quantificazione dei canoni per concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, siano chiamati a contribuire, a diverso titolo, molteplici soggetti pubblici, costituenti l'articolazione dello Stato a livello centrale e periferico. Pertanto, presupposto per l'effettiva e

concreta operatività della norma è un'azione coordinata, congiunta e in piena collaborazione tra tutti i soggetti interessati. E' auspicabile, a tal fine, che a livello locale si individuino forme organizzative e strutturali più opportune ed efficaci di coordinamento e collaborazione.

NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CANONI PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO - RICREATIVE.

Esaurita la premessa di carattere generale, si passa ad esaminare nel merito i nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi per attività turistico ricreative.

La nuova disciplina dettata dalla legge finanziaria 2007 modifica il precedente impianto normativo, prevedendo per la prima volta un'articolazione dei criteri di quantificazione dei canoni. Accanto al canone tabellare, che continua ad applicarsi per alcune tipologie di beni demaniali oggetto di concessione, viene introdotto, in determinate fattispecie concessorie, un canone commisurato al valore di mercato, sia pure mitigato da alcuni accorgimenti e abbattimenti.

I nuovi criteri di calcolo decorrono dal 1° gennaio 2007. A partire da tale data sono abrogati i previgenti criteri di determinazione del canone e le connesse disposizioni. Pertanto, fino al 1° gennaio 2007, e in particolare per gli anni 2004, 2005 e 2006, continuano a vigere i canoni tabellari di cui alla legge 494/1993 e ai successivi decreti del Ministero trasporti n. 342 e 343 del 1998. La nuova disciplina, inoltre, abroga i commi 21, 22 e 23 dell'art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, che pertanto non trovano attuazione.

Inoltre, per quanto concerne l'ambito di applicazione, le nuove disposizioni si applicano a:

- concessioni rilasciate *ex novo* nell'anno 2007;
- concessioni in corso di rinnovo;
- concessioni in corso.

A) Canoni tabellari

Nell'ambito della quantificazione dei **canoni tabellari**, per quanto concerne la classificazione del territorio costiero, scompare la categoria C (a minore valenza turistica), e restano due categorie: cat. A (ad alta valenza turistica) e cat. B (a normale valenza turistica).

Spetta alla Regione, con proprio provvedimento, accertare i requisiti di appartenenza all'una o all'altra categoria del territorio costiero di competenza. Nelle more di tale definizione, la norma specifica che si fa riferimento agli importi previsti per la categoria B.

Al riguardo, il Legislatore, al fine di incentivare le Regioni a provvedere con sollecitudine alla classificazione del proprio territorio costiero in conformità all'effettiva valenza turistica dello stesso, prevede la devoluzione alle Regioni di una quota pari al 10% delle maggiori entrate annue – rispetto alle previsioni di bilancio – derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A, ad alta valenza turistica.

Gli importi indicati in tabella devono essere aggiornati degli indici ISTAT maturati sin dal 1994, sulla base dei decreti emanati annualmente dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 04 della legge 494/1993 (da ultimo con decreto del 28 novembre 2005).

La tipologia di concessione di beni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative soggette all'applicazione del canone tabellare, secondo gli importi indicati dalla norma stessa, sono quelle aventi ad oggetto:

- aree scoperte (ad esempio, a titolo meramente indicativo arenili);
- aree sulle quali insistono opere amovibili o di facile rimozione (ad esempio, stabilimenti di facile rimozione e aree destinate anche a strutture ricettive quali i campeggi);
- aree sulle quali insistono opere inamovibili o di difficile rimozione ma non costituenti ancora pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione;
- specchi acquei.

Ai fini che qui interessano appare necessario definire con sufficiente chiarezza l'oggetto della concessione. Allo scopo, si riportano le indicazioni contenute nella circolare 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

- Aree scoperte: trattasi, in primo luogo, degli arenili in quanto tali, e comunque delle superfici libere da qualsiasi edificazione, ovvero delle aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile. Ovviamente, le piattaforme o i piazzali sono considerate aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove, invece, gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono considerati aree scoperte (Esemplificando: solo i marciapiedi di camminamento scoperti, e non quelli destinati ad attività commerciali o terziarie, sono equiparabili agli arenili).

- Opere amovibili o di facile rimozione: sono quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero. Possono sostanziarsi, ad esempio, in:

- strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;
- strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate.
- opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di strutture;
- opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.

Per essere qualificate amovibili, le fondazioni, qualora non superino il piano di campagna, e comunque l'intera struttura debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. In buona sostanza sono amovibili quelle strutture che, a fine stagione, possono essere facilmente smontate e rimosse.

- Opere inamovibili o di difficile rimozione (non costituenti pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione): sono quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanziarsi, ad esempio, in:

- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

Si è ritenuto necessario specificare quanto sopra, poiché l'esatta cognizione delle classificazioni delle opere oggetto di concessione sul demanio marittimo per finalità turistico ricreative è decisiva ai fini della corretta applicazione del canone tabellare, nonché, come si dirà di seguito, per l'individuazione delle pertinenze. Ne consegue che particolare attenzione deve essere

riservata all'espletamento delle necessarie verifiche da parte dell'Agenzia, degli Enti gestori e delle Capitanerie di Porto circa la veridicità delle relazioni di asseveramento predisposte dai tecnici di parte, incaricati dai concessionari.

B) Canone commisurato al valore di mercato

E' l'elemento di novità maggiormente significativo introdotto dalle norme contenute nella legge finanziaria 2007, la cui *ratio* consiste nel perseguimento di obiettivi di equità e razionalizzazione dell'uso dei beni demaniali, non trascurando determinate categorie di utilizzatori, per le quali sono previste specifiche misure agevolative (art. 03, comma 1, lett. c), d) e f) legge 494/1993).

I canoni commisurati al valore di mercato troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2007. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, continuano a vigere i canoni tabellari di cui alla legge 494/1993 e ai successivi decreti del Ministero trasporti n. 342 e 343 del 1998.

Il canone commisurato al valore di mercato si applica alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative comprensive di strutture permanenti costituenti pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

Il Legislatore fa riferimento alle opere costituenti pertinenze demaniali marittime, così come qualificate dall'art. 29 del Codice della Navigazione, il quale recita: "*le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso*" [c.c. 817,818,819].

Mentre nulla occorre in relazione alle opere già pertinenti ai sensi del citato articolo 29, per le restanti, ai fini di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione, è necessario, ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione, considerare due aspetti:

- 1) la scadenza della concessione;
- 2) la successiva permanenza delle opere in quanto l'autorità concedente non ne ha disposto la demolizione.

Pertanto, anche in presenza di successivi rinnovi dell'atto di concessione, ciò che rileva è la scadenza del titolo concessorio originario e la circostanza che l'opera inamovibile non sia stata demolita.

Alle pertinenze così qualificate, destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, si applica il canone annuo complessivo (C), così determinato:

$$C = \frac{\text{Canone OMI min} + \text{Canone OMI max}}{2} \times K \times \text{Superficie (mq)}$$

I canoni di riferimento sono quelli stabiliti per attività similari dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, redatto dall'Agenzia del Territorio, che copre l'intero territorio nazionale.

I valori mensili unitari indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare sono quelli commisurati ai valori locativi riferiti all'ultimo semestre utile.

Il coefficiente "K", da applicarsi alla media dei canoni minimi e massimi mensili dell'OMI, risponde all'esigenza di tenere nella giusta considerazione la stagionalità dell'attività e i lavori di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il suddetto coefficiente, rapportato su base annua, è pari a 6,5.

In fase di prima attuazione, ai fini della individuazione della superficie utilizzata, i concessionari potranno presentare una perizia asseverata dal tecnico abilitato, fatto salvo il potere di verifica da parte dei competenti Organi.

Gli importi così ottenuti sono abbattuti in relazione alla superficie del manufatto, così come di seguito riportato. I coefficienti di abbattimento del canone annuo complessivo relativo agli scaglioni progressivi di superficie complessiva del manufatto (W) sono i seguenti:

Scaglioni di superficie (mq)	W
fino a 200	-
oltre 200 fino a 500	20%
oltre 500 fino a 1.000	40%
oltre 1.000	60%

Ai fini dell'applicazione dei canoni anzidetti, devono essere computate anche le aree contigue o asservite all'attività commerciale (ad esempio: ristorante/bar e zona attigua pavimentata e adibita a zona consumazione, e aree destinate a parcheggio a pagamento, pavimentate e non).

Per quanto sopra illustrato, la corretta applicazione della norma richiede una puntuale identificazione delle pertinenze demaniali marittime da effettuarsi necessariamente in tempi brevi. E' in particolare questa attività che necessita di quelle iniziative coordinate e congiunte che si auspicavano in premessa tra tutti i soggetti interessati all'attuazione della norma, anche al fine di definire le attività di incameramento laddove non ancora ultimate.

C) Canoni agevolati e ridotti

La nuova disciplina supera il regime delle agevolazioni e riduzioni statuito dalla normativa previgente, mantenendo ferme solo alcune delle ipotesi precedentemente in vigore.

In particolare, resta immutata l'agevolazione per le concessioni indicate al secondo comma dell'art. 39 cod. nav. e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Si tratta di concessioni a enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse (nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento), per le quali il canone viene determinato applicando **una riduzione del 90%** all'importo calcolato sulla scorta dei parametri indicati nei paragrafi sub. A) e B).

Inoltre, nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, è prevista un'agevolazione consistente nella **riduzione del 50% della misura del canone ordinario**. Da tale agevolazione restano esclusi i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

Assoluta novità riveste l'agevolazione prevista per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta (es. campeggi), alle quali viene riconosciuta una **riduzione del 25% dei valori inerenti le relative superfici**.

Infine, resta ferma la **riduzione del canone nella misura del 50%** in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione (cfr. Circolare Min. Trasporti n. 116 del 26 febbraio 2001)

D) Versamento dei canoni.

I concessionari verseranno il canone richiesto dall'Autorità concedente, tramite modello F23/F24, indicando quale codice tributo "842T", con codice ufficio della Filiale dell'Agenzia del Demanio competente.

CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DEL MARE TERRITORIALE AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO.

La materia concernente le strutture dedicate alla nautica da diporto (porti turistici, approdi turistici, punti d'ormeggio) è disciplinata da una specifica regolamentazione normativa, fra cui il D.P.R. 509/1997 e il d.lgs. 112/1998. in attuazione della legge 59/1997. Tuttavia, la legge

finanziaria 2007 dispone l'estensione dei medesimi criteri di quantificazione dei canoni sopra descritti anche alle fattispecie in parola.

A decorrere dal 1 gennaio 2007, è abrogato il comma 4 dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e la quantificazione è uniformata alle concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, le nuove disposizioni si applicano a:

- concessioni rilasciate ex novo nell'anno 2007;
- concessioni in corso di rinnovo;
- concessioni in corso.

Le considerazioni svolte in ordine alla distinzione tra opere amovibili ed inamovibili e al concetto di pertinenza demaniale marittima (compresi pontili e banchine laddove siano oggetto di sfruttamento commerciale per finalità turistico ricreative) valgono anche per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Inoltre, alle pertinenze demaniali insistenti su specchi acquei, si applicano i criteri illustrati al paragrafo sub B) della presente nota (art. 03, comma 1, lett. b), punto 2) della L. 494/1993) e, pertanto, anche per pontili e banchine, laddove siano oggetto di sfruttamento commerciale per finalità turistico ricreative, si farà riferimento ai valori mensili unitari indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Qualora l'Osservatorio non esponga valori relativi alle fattispecie in esame, potranno costituire utile riferimento le tariffe praticate dall'Autorità Portuale per le attività commerciali nell'ambito portuale più vicino, in quanto canoni commisurati ai valori di mercato.

Pertanto, anche in tale contesto è essenziale l'attività congiunta da parte dei soggetti interessati, preordinata all'accertamento della natura e del carattere delle opere.

- Versamento dei canoni.

Tale procedura dovrà essere eseguita come indicato alla lettera D).

INDENNIZZI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI NON REGOLARIZZATE SUL DEMANIO MARITTIMO.

L'art. 8 delle legge 494/1993 recita: *“a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per tutte le tipologie di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio,*

sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”.

Dal tenore letterale di tale norma, sembrava non esserci distinzione tra le mere occupazioni senza titolo di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, e gli abusi di maggiore gravità, ai quali venivano applicate sanzioni non commisurate all'effettiva entità del danno perpetrato.

Il Legislatore del 2007, anche ai fini di scoraggiare il fenomeno dell'abusivismo e con l'intento di porre rimedio alla suddetta incongruenza, attraverso una puntuale interpretazione del citato articolo 8, opera una distinzione tra diverse tipologie di irregolarità, sanzionandole in maniera differente in relazione alla gravità dell'abuso, soprattutto con riguardo alle fattispecie aventi ad oggetto la costruzione di opere inamovibili realizzate in difetto di qualsiasi titolo abilitativo (sia edilizio che demaniale).

Il comma 257 dell'art. 1 della L. 296/2006, recita testualmente: *“Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.”*

Alla luce delle specificazioni sopra richiamate:

a) **relativamente alle mere occupazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, gli indennizzi risarcitori**, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono determinati facendo riferimento ai nuovi criteri previsti dalla legge finanziaria 2007.

b) **Nell'ipotesi in cui l'occupazione si sostanzia nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere che configurino abusi edilizi o demaniali**, e quindi realizzate in mancanza o in difetto assoluto di titolo abilitativo o con un titolo abilitativo il cui contenuto sia incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è determinato facendo riferimento a criteri commisurati ai valori di mercato. Al fine di consentire uniformità sull'intero territorio nazionale e immediatezza di calcolo, verrà fatto riferimento ai valori medi unitari pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del Territorio, prendendo a riferimento gli ultimi valori disponibili, nel parametro ivi indicato per la specifica tipologia.

Ovviamente la richiesta dell'indennizzo non esaurisce la contestuale attività sanzionatoria connessa allo sgombero e al ripristino dello stato dei luoghi. Stante il tenore del citato comma 257, che si atteggia anche a norma di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 494/1993, con

conseguenti riflessi anche sulla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute, gli indennizzi risarcitori, come sopra quantificati, vanno riferiti a un termine non superiore al termine prescrizioneale.

- Liquidazione e riscossione degli indennizzi

Stante il carattere gestionale dell'attività di liquidazione e recupero degli introiti dovuti per l'utilizzazione di beni demaniali marittimi, alla quantificazione e alla riscossione degli indennizzi procede l'autorità preposta alla gestione, secondo un consolidato comportamento, asseverato dalle indicazioni contenute in diverse circolari, e da ultimo nella circ. n. 120 del 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Nello specifico, l'Autorità preposta procederà al calcolo delle somme dovute e all'invito/intimazione di pagamento. Al momento, i versamenti dovranno essere effettuati sul codice tributo "842T", con codice ufficio della Filiale dell'Agenzia del Demanio competente.

Qualora, a seguito del secondo invito di pagamento, l'interessato non adempia al versamento delle somme richieste, si dovrà procedere alla riscossione coattiva attraverso l'iscrizione a ruolo del *quantum* dovuto (art. 1, comma 274 della legge 311/2004). Non può che essere l'Ente creditore, pertanto lo Stato e per esso l'Agenzia del Demanio, a procedere alla fase di riscossione coattiva del credito, stante la natura coercitiva della procedura di iscrizione a ruolo.

- Compiti di sorveglianza

La corretta applicazione della normativa richiede un'attività di ricognizione e di vigilanza di notevole rilievo, attività esercitata, in relazione a specifiche competenze, seppur a livelli e con profili diversi, da tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei beni del demanio marittimo.

In particolare, l'Agenzia del demanio, oltre ad accertare il corretto utilizzo dei beni dello Stato e alla tutela degli aspetti dominicali, vigila anche sulla corretta riscossione dei canoni e degli indennizzi.

Gli Enti territoriali esercitano, fra gli altri, poteri di vigilanza e di controllo, in virtù delle competenze gestorie ad essi attribuite in materia di demanio marittimo, e svolgono attività di polizia amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 112/1998, nonché di prevenzione e repressione degli abusi edilizi.

Infine, la Capitaneria di Porto, in quanto titolare anche delle competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, svolge funzioni di polizia marittima e, ove previsto, interviene

direttamente nella gestione delle aree escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni e rimaste allo Stato ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 1995.

Considerati i diversi profili di competenza interessati dall'attività di vigilanza sul demanio marittimo e stante l'affinità delle competenze, onde perseguire un'azione amministrativa improntata a principi di economicità, efficienza e trasparenza, è auspicabile un intervento coordinato e programmato tra i soggetti coinvolti, anche mediante la condivisione dei dati in possesso di ciascuno. In questa prima fase non è irrilevante la completa fruibilità del SID da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare di questa Agenzia.

Il presente documento ha l'intento di fornire, nell'immediato, per quanto di interesse, utili indicazioni di carattere generale ed interno a codesta Filiali. Proprio per tale finalità, si allega alla presente un prospetto che sintetizza la procedura da porre in essere e si propongono, in via esemplificativa, due fattispecie possibili di applicazione della norma.

E' evidente, pertanto, che si procederà a eventuali aggiustamenti, precisazioni o integrazioni delle indicazioni fornite, in base alle esigenze che concretamente dovessero manifestarsi.

Il Direttore
F.to Paolo Maranca

Testo dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285), come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, come ulteriormente modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Gazzetta Ufficiale N. 161 del 14 Luglio 2003), come ulteriormente modificato dalla legge finanziaria 2007:

Articolo 01

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1¹, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Articolo 02

1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".

2. Dopo l'art. 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

"Art. 45-bis (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione).

Il concessionario, ~~in casi eccezionali e per periodi determinati~~², previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

Prevvia autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

¹ Le parole "Le concessioni di cui al comma 1" si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.

² Parole soppresse dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Articolo 03

Comma 1 Testo ante Finanziaria 2007	Comma 1 Testo post Finanziaria 2007
<p>1. I canoni annui per <u>concessioni con finalità turistico-ricreative</u> di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, <u>a decorrere dal 1° gennaio 1994</u>, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:</p> <p>a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>categoria A</u>: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;2) <u>categoria B</u>: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;3) <u>categoria C</u>: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;4) <u>categoria D</u>: pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione; <p>b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);</p> <p>c) determinazioni di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;2) area occupata con impianti di	<p>1. I canoni annui per <u>concessioni rilasciate o rinnovate con finalità' turistico-ricreative</u> di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) classificazione, <u>a decorrere dal 1° gennaio 2007</u>, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>categoria A</u>: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;2) <u>categoria B</u>: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio; <p>b) misura del canone annuo determinata come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:<ol style="list-style-type: none">1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro

<p>facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;</p> <p>3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;</p> <p>4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'art. 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;</p> <p>5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;</p> <p>6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;</p> <p>7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);</p> <p>d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;</p> <p>e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;</p> <p>f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di</p>	<p>0,93 al metro quadrato per la categoria B;</p> <p>1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;</p> <p>1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;</p> <p>1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;</p> <p>1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;</p> <p>1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;</p> <p>1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);</p> <p>2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:</p> <p>2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.</p> <p>L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto:</p>
---	---

entrata in vigore del presente decreto;

- g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché dei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;
- h) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
- i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

fino a 200 metri quadrati, 0 per cento;
oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento;

oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento;

oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento.
Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenti adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

	<p>consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;</p> <p>f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.</p>
--	---

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535 e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Comma 3 Testo ante Finanziaria 2007	Comma 3 Testo post Finanziaria 2007
3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.	3. Le <u>misure</u> dei canoni di cui al <u>comma 1, lettera b), si applicano</u> , a decorrere dal 1° gennaio 2007, <u>anche alle concessioni</u> dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di <u>strutture dedicate alla nautica da diporto</u> .

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.

4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

Articolo 04

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.

Articolo 1

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessori non contenga la determinazione definitiva del canone.

Articoli da 2 a 4

Soppressi dalla legge di conversione

Articolo 5

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992 e 1993, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.

Articolo 6

1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato art. 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'art. 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'art. 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi³.

Articolo 7

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'art.03 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto.

³ Comma 254 legge Finanziaria 2007 – “Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'arca ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.

Articolo 8

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento⁴.

Articolo 9

1. Ferma restando la norma di cui all'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale.

L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

Articolo 10

1. Il comma 6 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

Articolo 11

1. Il presente decreto entra in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

⁴ Comma 257 Finanziaria 2007 - Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA
- 1000 -
N. 33302 11311



DIV. 6°/78/06

CORTE DEI CONTI
28.12.06 003383
UFF. CONTR. INFRASTR
E TERRITORIO

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

VISTO il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2006;

VISTO l'articolo 04, comma 1, del suddetto decreto legge n. 400 del 1993, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

VISTA la deliberazione n. 153/ 97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone-prevista dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19.7.1989- debba essere rivalutata annualmente;

VISTO l'articolo 7, del Decreto Ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998 - attuativo dell'articolo 03, comma i della legge 4 dicembre 1993, n. 494. -il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall'articolo 04, comma 1, della legge 494/ 93;

VISTO l'articolo 7, del Decreto Ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998 - attuativo dell'articolo 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. -il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti (Direzione Generale per le infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna) sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso riferiti al mese di settembre di ogni anno;

VISTO che il suddetto ISTAT con nota n. 3742 in data 17 novembre 2006 - riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione- ha comunicato, per il periodo settembre 2005/2006, "gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+2,0%)" nonché "gli indici dei prezzi dei prodotti industriali (+5,5%)" al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

VISTO che la media dei suddetti indici -per il periodo settembre 2005/2006, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2007 è pari a + 3,75%.

DECRETA

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2007, applicando l'aumento del tre virgola settantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2006.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2007.

4. La misura minima di canone di Euro 303,54 (trecentotre/54) -prevista dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989- è elevata ad Euro 314,93 (trecentoquattordici/93) a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5. La misura minima di canone di Euro 182,24 (centoottantadue/24) -prevista dall'art. 3, comma 2, del D.M. 5 agosto 1998, n.342- è elevata ad Euro 189,07 (centottantanove/07) a decorrere dal 1° gennaio 2007.

6. Si applica la misura minima di Euro 314,93 (trecentoquattordici/93) -ovvero di Euro 189,07 (centottantanove/07), nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. 5 agosto 1998, n.342- alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, li 21 novembre 2006


Il Direttore Generale
Dott. Cosmo Caliendo



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGISTRO VISTI
N. 1521/UFF. E.B.U.
Roma, li 15-11-06

IL DIRETTORE



RELATIVO ALLA CORTE DEI CONTI
ANNO 2007
UFFICIO CAPS DELLO STATO MINISTRI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
REG. N. 4 Fog. 134
IL CONSIGLIERE

C. Caliendo

